

R.C.Auto Camper

Art. 13 - Oggetto del contratto

TUA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. Non sono considerati terzi i soggetti di cui all'art. 129 della Legge. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 14 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; b) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente; e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; f) se il conducente guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; g) per i rischi derivanti dalla circolazione, per motivi professionali o di lavoro, all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili sia militari. h) nel caso di veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale.

A parziale deroga dell'art. 14, Tua rinuncia al diritto di rivalsa, nel caso in cui il peso complessivo a pieno carico del veicolo assicurato, al momento del sinistro, sia superiore di non oltre il 25% rispetto a quello indicato nella carta di circolazione. TUA, inoltre, rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, ferma la facoltà di TUA di risarcire il danno in proporzione e per i danni subiti dalle persone trasportate nella cella abitativa del veicolo, nel caso in cui la persona trasportata, non abbia potuto utilizzare la cintura di sicurezza in quanto il veicolo, nonostante gli obblighi di legge, non sia dotato di numero sufficiente dall'origine. La rinuncia alla rivalsa vale a condizione che il numero delle persone trasportate non superi quello indicato dalla carta di circolazione e che comunque risultino al momento del sinistro sedute nelle poltrone idonee allo stazionamento. TUA, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza limita, solamente per il primo sinistro, il proprio diritto di rivalsa all'importo di 500,00 euro indipendentemente dall'ammontare del danno. TUA rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, salvo che: - il mancato rinnovo entro tale termine sia conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato in occasione del sinistro stesso e /o sia conseguenza di sanzioni amministrative comminate dalle autorità intervenute a seguito del sinistro. In quest'ultimo caso il termine dei 45 giorni opererà trascorsi al massimo 180 giorni dal sinistro.

INCENDIO

Art. G.1 - Oggetto della garanzia

TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi gli optional e gli accessori, causati da: incendio (combustione con sviluppo di fiamma libera), azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore **compresi i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito della combustione di enti esterni al veicolo (COSIDDETTI DANNI DA CALORE)** Qualora espressamente richiamata in polizza la prestazione in forma a "primo rischio assoluto", l'indennizzo avverrà fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ. richiamata dall'Art. 27.

Art. G.2 - Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;**
- 2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni**

vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; 3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;

4) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; 5) i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada; 6) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del contraente e dell'assicurato.

INCONVENIENTI INCENDIO

Art. O.1 - Responsabilità civile da incendio

Limitatamente alle autovetture uso privato e autoveicoli trasporto promiscuo, agli autocarri, agli autobus, ai veicoli ad uso speciale o alle roulotte, TUA si obbliga a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando questo non è in circolazione.

Sono oltre si compresi i danni da roditore, al fine di indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza provocati dalla presenza occasionale di roditore all'interno del mezzo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 150.000 euro.

L'assicurazione **non comprende** i danni:

- 1) dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere;
- 2) subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'assicurato, nonché di ogni altro parente o affine convivente;
- 3) subiti da soci a responsabilità illimitata, amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede se l'assicurato non è una persona fisica;
- 4) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o servizio; 5) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 6) da inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo; 7) da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi; 8) alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso.

TUA rinuncia all'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo identificato in polizza, dei trasportati e dei familiari dell'assicurato salvo il caso di dolo o colpa grave dei medesimi.

Art. O.2 – Gestione delle vertenze e spese legali

Relativamente all'articolo che precede, TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti. **Sono a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Art. O.3 - Ripristino box di proprietà

Limitatamente alle autovetture - uso privato - e autoveicoli – trasporto promiscuo - TUA si impegna a indennizzare l'assicurato le spese relative al ripristino del locale di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato. La garanzia è **prestata fino ad un massimo di 2.500 euro per sinistro.**

FURTO E RAPINA

Art. I.1 - Oggetto della garanzia

TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, gli optional e gli accessori, a seguito di: furto o rapina, consumati o tentati. Sono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso (forma "Totale e parziale"). La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina. I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono tuttavia compresi se conseguenti a collisione con veicoli identificati. La garanzia, secondo quanto indicato in polizza, può essere prestata con applicazione di uno scoperto o di una franchigia per ogni sinistro indennizzabile.

Art. I.2 - Esclusioni Dalla garanzia sono esclusi:

- 1) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**
- 2) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- 3) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave (es.: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- 4) i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno della stessa.**

INCONVENIENTI FURTO

Art. M.1 - Perdita o sottrazione chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, TUA rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 250 € per evento previa presentazione di regolare fattura.

Art. M.2 - Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate

TUA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. La garanzia è prestata con il limite massimo indennizzabile di 500 € per sinistro.

Art. M.3 - Spese di recupero, custodia e parcheggio

In caso di furto o rapina del veicolo identificato in polizza, TUA rimborsa fino alla concorrenza di 250 € (elevato a 1.000 € nel caso di recupero all'estero) per sinistro le spese documentate che l'assicurato ha sostenuto per il recupero, custodia e parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato del ritrovamento stesso.

Art. M.4 - Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo dopo furto o rapina

In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, TUA rimborserà fino alla concorrenza di 100 € per sinistro le spese documentate che l'assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.

Art. M.5 - Spese per la duplicazione della patente di guida

TUA, in caso di furto, rapina, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 € per sinistro.

Art. M.6 - Spese per documenti a seguito di furto totale

TUA si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, a seguito di furto totale o rapina del veicolo identificato in polizza, per ottenere presso la competente Amministrazione:

- il certificato di perdita di possesso; - l'estratto cronologico generale o storico del P.R.A.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 € per sinistro.

Art. M.7 - Smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa

TUA si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del veicolo, dietro presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle competenti Autorità. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 € per sinistro.

Art. M.8 Furto del bagaglio

TUA garantisce l'indennizzo del furto del bagaglio del veicolo assicurato, **fino al massimo di 1.000 euro**, per sinistro e per anno assicurativo, intendendosi per bagaglio qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente installato, **con espressa esclusione di denaro, carte di credito, assegni e titoli di credito di qualsiasi natura, preziosi ed articoli di gioielleria di qualsiasi genere, cicli e motocicli**. Tale garanzia è operante a condizione che il bagaglio si trovi all'interno del veicolo, che questo sia debitamente chiuso e che il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nell'autocaravan violandone le chiusure esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili, ovvero in caso di furto totale del veicolo, per eventi comunque occorsi a più di 50km dall'indirizzo di residenza dell'assicurato. Sono coperti, **cumulativamente fino al 50% della somma assicurata**, i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, attrezzatura sportiva, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, occhiali da vista o da sole. **La garanzia è operante con una franchigia di 200 euro, non applicata in caso di furto totale del veicolo.**

ATTI VANDALICI

Art. J.1 - Oggetto della garanzia

TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o vandalismo. Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato lo scoperto indicato in polizza.

Art. J.2 - Esclusioni - Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;**
- 2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**
- 3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- 4) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- 5) i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;**
- 6) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del contraente e dell'assicurato;**
- 7) i danni causati da altro veicolo in circolazione;**
- 8) nel caso di atti vandalici e dolosi in genere, l'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata dal veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati**

FENOMENI NATURALI

Art. H.1 - Oggetto della garanzia

TUA indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi gli optional e gli accessori, causati da vento, trombe d'aria, trombe marine, uragani, bufere e tempeste, compresa la grandine. Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato lo scoperto indicato in polizza.

Art. H.2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;**
- 2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, alluvioni, inondazioni, allagamenti, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**
- 3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**

- 4) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- 5) i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
- 6) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del contraente e dell'assicurato.

KASKO A VALORE INTERO

Art. L.1 - Oggetto della garanzia

TUA, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli optional stabilmente fissati sul veicolo, forniti ed installati dalla casa costruttrice, a seguito di: - collisione con altro veicolo a motore identificato (forma "Collisione"); - collisione con altro veicolo a motore, urto contro ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada (forma "Totale") avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o private. La garanzia, secondo quanto indicato in polizza, è prestata con applicazione di uno scoperto o di una franchigia per ogni sinistro indennizzabile.

Art. L.2 - Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada; 2) i danni conseguenti a furto (consumato e tentato), rapina, ed incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
- 3) i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- 4) i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- 5) i danni determinati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, nonché i danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate per la riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- 6) i danni alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- 7) i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
- 8) i danni subiti da veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- 9) i danni subiti da veicoli con targa in prova;
- 10) i danni subiti da veicoli dati a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- 11) i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.

CRISTALLI

Art. K.1 - Assicurazione cristalli

TUA assicura i danni materiali e diretti derivanti all'assicurato dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali **nonché lucernari e botole di aerazione e vetrate anche se di materiale diverso dal cristallo** del veicolo identificato in polizza, dovuta a causa accidentale o fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia o con altro contratto emesso separatamente con TUA (incendio, furto, eventi socio politici, eventi atmosferici, kasko). La garanzia opera fino alla concorrenza della somma di euro 1.000, per sinistro e per anno assicurativo ed indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Le riparazioni/sostituzioni eseguite presso i centri non convenzionati con TUA, saranno rimborsate con l'applicazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro. La franchigia non è operante in caso di riparazioni/sostituzioni di lucernari, botole e vetrate. I centri convenzionati sono Doctor Glass (Numero verde 800.10.10.10), Carglass (Numero verde 800.42.22.16), Vetropoli (Numero Verde 800.56.56.57) Vetropcar ((Numero verde 800.43.12.33), Puntoglass (Numero verde 800.14.50.29), Glassdrive (Numero verde 800.01.06.06)

Art. K.2 - Esclusioni

La garanzia non è valida per:

- 1) **Danni esclusivamente di natura estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo;**
- 2) **i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli;**
- 3) **i danni a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni;**
- 4) **i danni causati a seguito di un fatto o evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto;** 5) **i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.**

PROTEZIONE LEGALE

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è affidata da TUA ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede e Dir. Generale in viale Commercio n. 59, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:

– Telefono centralino: 045/8290411 – Fax per invio nuove denunce di sinistro: 045/8290557

– Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045/8290449.

Spese garantite

Art. Y.1 - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono:

- a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. Y.13 comma 4;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, **purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo Art. Y.13 comma 5;**
- d) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); e) le spese di giustizia;
- f) il contributo unificato (D.L. 11/03/02 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- g) le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. Y.11 comma 3. **Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrahente.**

Art. Y.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a: **a) regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; b) ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Art. Y.3 - Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

a) **recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi:**

· per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 della Legge. La copertura **non opera** quindi per i sinistri che vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e seguenti della Legge. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. Y.10 – Esclusioni e modifiche punto 7), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza. Tale prestazione, per i sinistri con danni a persone, **opera con un massimale elevato ad euro 20.000.**

· per recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 della Legge ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Il presente comma opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 – Esclusioni e modifiche punto 9).

b) **proporre opposizione o ricorso** avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e limitatamente alla materia

amministrativa. In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alla lettera b) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Incidenti

Art. Y.4 - Casi assicurati Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi:

· per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 della Legge. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. Y.10 – Esclusioni e modifiche punto 7), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza. **Tale prestazione, per i sinistri con danni a persone, opera con un massimale elevato ad euro 30.000.**

· sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento Diretto” (art. 149 Codice delle Assicurazioni) esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Società o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.PR. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

· per recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 della Legge ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Il presente comma opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 – Esclusioni e modifiche punto 9).

b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

c) l'assistenza nei procedimenti di **dissequestro** del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;

d) proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e limitatamente alla materia amministrativa;

e) ARAGTEL – Consulenza Telefonica (operante solo se il veicolo assicurato è un'autovettura ad uso privato).

L'assicurato può anche usufruire, nell'ambito di tutte le prestazioni previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonica al numero verde **800.508.008**, “ARAGTEL”, a disposizione in orario di ufficio per ottenere:

· chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;

· informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;

· informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alle lettere c) e d) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

PROTEZIONE CONDUCENTE

Condizioni generali

Art. Z.1 - Oggetto del contratto

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca durante la circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di conducente del veicolo indicato in polizza. La garanzia è operante da quando l'assicurato ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del veicolo in caso di incidente, guasto meccanico o avaria. La garanzia opera per infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da: a) colpa grave dell'assicurato; b) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva; c) atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa. Inoltre l'assicurazione comprende:

d) asfissia non dipendente da malattia; e) l'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze; f) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore; g) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; h) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, **con esclusione della malaria;**

i) le lesioni determinate da sforzi, **con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal contratto.**

In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che l'assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che il veicolo fosse usato secondo le disposizioni previste dal Codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso.

Art. Z.2 - Esclusioni L'assicurazione non è operante per:

1) partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;

2) gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso;

3) infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali; 4) gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico;

5) gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell'assicurato;

6) gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo; 7) gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari; 8) il lavoro in cave (anche a cielo aperto), le professioni circensi, acrobata, stuntman; 9) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza; 10) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici; 11) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. La garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace. Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA IN CAMPER

Art. N.1 - Oggetto del contratto

Convenuto tra le parti che per nucleo familiare si intende "l'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, o che in forza di un rapporto personale con l'assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi", TUA con il limite massimo di 250.000 euro per ogni sinistro, si obbliga a tenere indenne il nucleo familiare del proprietario del veicolo assicurato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, inerente la vita privata, le vacanze, la pratica di sport e il tempo libero.

La garanzia è operante nell'ambito dei 10 Km dalla località presso la quale l'assicurato si trova in sosta, con il veicolo assicurato, in campeggio, punti o aree di sosta autorizzate, attrezzate e non, anche autostradali.

Premesso che ciò che non espressamente escluso dall'articolo seguente o dal presente articolo è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:

a) proprietà ed uso di velocipedi (comprese le biciclette elettriche); b) uso di monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll; c) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il windsurf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri; d) fatto dei figli minori di cui i genitori debbano rispondere, escluso la messa in movimento o in circolazione di veicoli o natanti; e) danni causati da cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, e gatti; f) uso degli apparecchi domestici installati sul veicolo, tende, antenne, barbecue, attrezzature da campeggio in genere; g) somministrazione di cibi e bevande preparati o somministrati dall'assicurato;

h) danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio, di quanto detenuto dall'assicurato, ancorché causato da gas (non da autotrazione) utilizzato dagli impianti di servizio del veicolo assicurato.

Relativamente a tale garanzia, per danni a cose, il massimale di polizza si intende ridotto al 20%.

La garanzia è prestata con una franchigia di 100 euro elevata a 250 euro per danni a cose causati da eventi di cui alla lettera e).

Art. N.2 - Esclusioni L'assicurazione non comprende i danni:

1) causati a meno di 100Km dall'indirizzo di residenza dell'assicurato; 2) a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio, nonché a cose che l'assicurato detenga a qualunque titolo, salvo quanto previsto dall'Art. S.1 lettera h); 3) causati dal veicolo e i danni al veicolo stesso; 4) derivanti dalla proprietà o altri diritti reali/uso di immobili e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze; 5) derivanti dalla proprietà, custodia e uso di animali salvo quanto previsto dall'Art. S.1 lettera e); 6) da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l'ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, deltaplano, parapendio e sport aerei in genere; 7) da attività di volontariato di natura medica-infermieristica; 8) da furto; 9) per rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti di cui al Codice delle Assicurazioni o dal veicolo anche se non in circolazione. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati; 10) subiti e causati da collaboratori di fatto o da minori in affidamento anche temporaneo; 11) da detenzione o da impiego di esplosivi;

12) derivanti dall'esercizio della caccia; 13) derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere; 14) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'assicurato; 15) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive; 16) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti; 17) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti; 18) da inquinamento e contaminazione in genere; 19) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica; 20) connessi con l'utilizzo di internet; 21) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; 22) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; 23) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; 24) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale; 25) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni danno da interruzione e/o sospensione di attività produttive, commerciali, agricole e di servizi ad esse conseguenti e non.

Art. N.3 – Cosa fare in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, anche telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

In particolare spetta all'assicurato dimostrare che l'evento sia occorso nell'ambito dei 10 Km dalla località presso la quale l'assicurato si trova in sosta, con il veicolo assicurato, in campeggio, punti o di area di sosta autorizzata, attrezzate e non, anche autostradali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Art. N.4 - Gestione delle vertenze e spese legali

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso. L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. 1) dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere; 2) subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'assicurato, nonché di ogni altro parente o affine convivente; 3) subiti da soci a responsabilità illimitata, amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede se l'assicurato non è una persona fisica; 4) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o servizio; 5) da detenzione o impiego di sostanze radioattive; 6) da inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo; 7) da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi; 8) alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso. TUA rinuncia all'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo identificato in polizza, dei trasportati e dei familiari dell'assicurato salvo il caso di dolo o colpa grave dei medesimi.

Art. O.2 – Gestione delle vertenze e spese legali Relativamente all'articolo che precede, TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso. **L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.** Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il

diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti. Sono a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

ASSISTENZA STRADALE

Come richiedere i servizi di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde (valido solo per telefonate dall'Italia):

800.833.800; oppure al numero di Milano: **02-58.28.69.82**; oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a: EUROPEAN ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. il tipo di assistenza di cui necessita; 2. nome e cognome; 3. targa e modello del veicolo; 4. numero di polizza preceduto dalla sigla HCAM;

5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Servizi di assistenza

Art. VG.1 Soccorso stradale – Traino

Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo abbia subito danni tali da rendere impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro. La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o d'aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Art. VG.2 Officina Mobile in Italia – Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. VG.3 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada). Le seguenti prestazioni sono operanti a oltre 50 km da residenza Assicurato.

Art. VG.4 Veicolo in sostituzione (in Italia)

Qualora, in conseguenza di incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, metterà a disposizione dell'Assicurato presso un centro di noleggio convenzionato ed in base alle disposizioni dello stesso, per un massimo di 3 giorni consecutivi, con percorrenza illimitata, con spese a carico della Società, in funzione del numero degli occupanti il veicolo: - un autoveicolo capace di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente; oppure - una o due autovetture di massimo 1.600 c.c. di cilindrata, senza autista. Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. La prestazione non è operante per: - immobilizzo del veicolo dovuto alle

esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; - operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Art. VG.5 Spese rimessaggio

Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 76 ore, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.

Art. VG.6 Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all' estero per 4 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell' Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell'assicurato stesso. La Società tiene a proprio carico l'onorario dell'autista. Sono a carico dell' Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.

Art. VG.7 Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all' estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure: - un veicolo ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro accaduto in Italia e di Euro 1.000,00 per sinistro accaduto all'estero.

Art. VG.8 Spese d'albergo

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione per i giorni necessari alla riparazione del veicolo, fino ad un massimo di Euro 750,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

Art. VG.9 Invio di autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) dal luogo primo soccorso al luogo definitivo di degenza.

Art. VG.10 Rimpatrio sanitario (all'estero)

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: - aereo sanitario; - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. I costi sono a carico della Società fino ad un massimo di Euro 15.000,00 a persona e di Euro 25.000,00 per sinistro, ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. VG.11 Rientro salma

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 4.000,00 per persona e di Euro 10.000,00 per sinistro. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Art. VG.12 Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo la Società a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro.

Art. VG.13 Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro.

Art. VG.14 Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità fino ad un massimo di Euro 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Estensione territoriale. La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, delle Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea. L'assicurazione può essere estesa, su richiesta dell'Assicurato, per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta verde).